



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Retribuzione diritto privato

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 8153/2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron.

Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Rep.

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - Ud. 14/09/2023

Dott. ROBERTO RIVERSO - Consigliere - PU

Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -

Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8153-2018 proposto da:

GILBERTO, elettivamente domiciliato in

, che lo rappresenta

e difende;

- **ricorrente** -

2023

contro

3717

CAPLAC - COOPERATIVA AGRICOLA PRODUTTORI LATTE E
 AFFINI COMPITESE IN LIQUIDAZIONE, in persona del
 Commissario Liquidatore pro tempore, domiciliata
 in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato

- **controricorrente** -

avverso il decreto n. cronologico 852/2018 del
TRIBUNALE di LUCCA, depositato il 05/02/2018 R.G.N.
3540/2017;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere
Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA FILIPPI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

Fatti di causa

1. Con il decreto depositato il 5.2.2018 il Tribunale di Lucca
-in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Gilberto
(agente della Caplac soc. coop. posta in liquidazione
coatta amministrativa con d.m. n. 392/2016, autorizzata a
svolgere la propria attività attraverso l'esercizio provvisorio fino
al 2.2.2017 allorquando la procedura aveva affittato l'azienda alla
Cooperativa 3A - Assegnatari Associati Arborea) avverso il
provvedimento di diniego alla domanda di ammissione al passivo
per le somme dovute a titolo di Fondo indennità risoluzione
rapporto (d'ora in poi FIRR), indennità suppletiva di clientela,
indennità di preavviso e indennità per patto di non concorrenza-
ha ammesso l'opponente al passivo della società unicamente per



l'importo di euro 974,00, a titolo di FIRR, con il privilegio di cui all'art. 2741 bis n. 3 cpc.

2. Il Tribunale ha rilevato che: a) il FIRR, il cui importo era stato ridotto relativamente all'anno 2016, spettava non essendo stato contestato il suo mancato versamento; b) la indennità suppletiva di clientela, ex art. 1751 cc, non era dovuta essendo l'impresa cessata ed essendo i vantaggi, richiesti quale presupposto dalla norma citata, per definizione esclusi dalla suddetta cessazione; c) analogo discorso andava svolto per l'indennità per il patto di non concorrenza che aveva perso ogni ragione di essere a seguito del venire meno dell'impresa; d) l'indennità di preavviso non competeva perché l'esercizio provvisorio, in quanto soluzione meramente temporanea, non incideva sul fatto che la cessazione del rapporto, sebbene non immediata, andava ricollegata alla ammissione della procedura e non dipendeva da una successiva valutazione dell'organo liquidatore; e) le spese di lite, in virtù del quasi integrale rigetto dell'opposizione, andavano poste a carico dell'opponente.

3. Avverso il suddetto provvedimento ha presentato ricorso per cassazione Gilberto affidato a quattro motivi cui ha resistito l'intimata con controricorso, illustrato con successiva memoria.

4. La causa, all'adunanza camerale del 1° febbraio 2023, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.

Ragioni della decisione

5. I motivi dedotti dal ricorrente possono essere così sintetizzati.

6. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1751 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale escluso il diritto all'indennità suppletiva di clientela, per assenza di sostanziali vantaggi per la liquidazione derivanti dalla attività dell'agente, quando invece era stato accertato che l'impresa non era cessata ma era stata oggetto, dopo un periodo di esercizio provvisorio, di un contratto di affitto di azienda che fruttava all'azienda stessa un canone mensile costituente, appunto, i sostanziali vantaggi



che l'azienda traeva dall'attività precedentemente svolta dal [Numero sezione 3717/2023](#)

[Numero di raccolta generale 27384/2023](#)

[Data pubblicazione 26/09/2023](#)

7. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 1751 bis cod. civ., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale escluso il diritto all'indennizzo per il patto di non concorrenza, per l'asserita inutilità dello stesso per l'azienda, quando invece l'azienda non era cessata, essendo stata oggetto di un contratto di affitto ed essendo l'obbligo di non concorrenza transitato in capo all'affittuario insieme a tutti i beni che comprendevano il compendio aziendale.

8. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1750 cod. civ., dell'art. 2119 cod. civ. e dell'art. 78 legge fall., in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale escluso il diritto all'indennità di mancato preavviso dell'agente in ragione della dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, ricollegando la cessazione del rapporto alla ammissione alla procedura di liquidazione che, ai sensi di legge e dell'Accordo Economico Collettivo, non era indicata quale causa di esclusione della suddetta indennità; inoltre, si deduce l'inapplicabilità del regime di scioglimento automatico in caso di fallimento (o l.c.a.), previsto in ipotesi di fallimento del mandatario anche all'ipotesi di fallimento del proponente del contratto di agenzia.

9. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente il Tribunale condannato il alle spese di lite quando, invece, esso opponente era risultato, almeno nella parte relativa al FIRR, vittorioso.

10. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro interferenza.

11. Invero, la connessione tra loro è determinata dalla soluzione della questione di diritto, sottesa a tutti ed evidenziata anche dal Tribunale, costituita dall'accertamento se il rapporto di agenzia, in essere tra le parti, debba considerarsi cessato in conseguenza della messa in liquidazione coatta amministrativa



della soc. coop. Caplac oppure per una successiva iniziativa della stessa, in un contesto in cui, autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, il aveva continuato la propria attività fino al successivo affitto di azienda che non contemplava, però, il trasferimento del suo rapporto alla affittuaria.

12. Il Tribunale ha letteralmente ritenuto che l'esercizio provvisorio, in quanto soluzione meramente temporanea, non toglieva che la cessazione del rapporto, per quanto non immediata, si dovesse ricollegare senz'altro all'ammissione della procedura e non dipendesse da una successiva valutazione degli organi competenti.

13. L'assunto, a parere di questo Collegio, è errato in diritto.

14. E' opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 201 legge fall., dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II (51-63) e sezione IV (72 - 83 bis) e le disposizioni dell'art. 66 e, cioè, le norme in tema di fallimento.

15. Orbene, sulla problematica in oggetto, si è di recente pronunciata la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. n. 10046 del 2023) ove si è affermato che *"nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente "ratione temporis", l. fall. - il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente"*.

16. Il Collegio intende dare continuità al suddetto principio di talché, nel caso di specie, si deve ritenere che la sospensione del rapporto di agenzia (per la messa in liquidazione coatta amministrativa della società) escluda lo scioglimento *ipso iure* dello stesso per cui non può condividersi quanto statuito dal Tribunale circa il collegamento della cessazione del rapporto al



provvedimento di ammissione alla procedura ed il conseguente diniego del riconoscimento del diritto alle rivendicate indennità.

Numero registro generale 8153/2018

Numero sezionale 3717/2023

Numero di raccolta generale 27384/2023

Data pubblicazione 26/09/2023

17. Nel caso concreto, poi, giova sottolineare che vi è stata anche una fase in cui il rapporto di agenzia è continuato nell'esercizio provvisorio dell'attività, facente capo alla procedura, per cui la decisione di porre fine allo stesso si è avuta solo quando vi è stato il successivo fitto dell'azienda, a seguito del quale non fu previsto anche il trasferimento del rapporto medesimo all'affittuario.

18. Riassumendo, quindi, la cessazione del rapporto di agenzia non può essere certamente ricollegata alla ammissione della procedura, ai sensi dell'art. 72 legge fall., come invece ritenuto dal Tribunale.

19. Le pretese dell'odierno ricorrente, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, devono essere valutate in relazione al principio di legittimità sopra riportato, avendo riguardo al profilo soggettivo della sussistenza del rapporto di agenzia e non a quello oggettivo concernente la asserita cessazione dell'attività imprenditoriale la cui individuazione, peraltro, va comunque modulata tenendo in considerazione anche la fase dell'esercizio provvisorio.

20. In questi termini le censure di cui ai primi tre motivi sono, pertanto, meritevoli di accoglimento.

21. Il quarto motivo è, infine, anche esso fondato.

22. La pronuncia sulle spese, adottata dal Tribunale, non è conforme all'orientamento di legittimità secondo cui, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento



della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa (Cass. n. 1572/2018; Cass. n. 26918).

Numero sezionale 3717/2023
Numero di raccolta generale 27384/2023
Data pubblicazione 26/09/2023

23. Alla stregua di quanto esposto l'impugnato decreto deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 settembre 2023

Il Presidente

Dott. Guido Raimondi

Il cons. est.

Dott. Guglielmo Cinque

